

Conferenza annuale: “ Droit et contentieux du changement climatique”

FORUM UEFJE- Giudici europei per l’ambiente, Parigi, Consiglio di Stato ,24-25 ottobre 2022

RAPPORTO ITALIANO

“Diritto e contenzioso del cambiamento climatico in Italia”

Abstract

L'Autore nella premessa ricorda la particolare vulnerabilità climatica dell'Italia e purtroppo la mancanza di una legge specifica sul mutamento climatico ,che ha avuto l'effetto di ritardare una giurisprudenza specifica sul tema.

I casi sono pochi. Uno molto importante è in corso davanti al Tribunale civile di Roma.

Altri casi decisi dalla Corte di Cassazione si occupano del tema solo in modo indiretto ,in nome dei diritti umani invocati da rifugiati per evitare la estradizione nel Paese di origine, particolarmente vulnerabile anche per cause climatiche.

I giudici amministrativi (Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali) si sono occupati del tema con alcune decisioni relative alla compatibilità climatica di alcune opere sul territorio (pale eoliche, aeroporto ,metanodotto) ed in un caso di pubblicità ingannevole relativo ad energie fossili presentate come green.

Le prospettive sono più favorevoli dopo le recenti decisioni della creazione di un Ministero per la Transizione ecologica e la modifica della Costituzione nella quale l'ambiente ,gli ecosistemi, la biodiversità, le generazioni future sono espressamente inseriti tra i principi fondamentali.

Diritto e contenzioso del cambiamento climatico in Italia

I-Quadro sintetico preliminare sulla situazione in Italia

Prima di entrare nel merito di alcune *decisioni specifiche sul clima*, in verità in numero ancora limitato in Italia e rispondendo alle domande del questionario, sembra opportuno offrire prima un quadro sintetico della *realtà fisica e geografica dell'Italia*, particolarmente esposta al mutamento climatico, del *quadro istituzionale di riferimento*, delle *principali linee evolutive* che si sono già evidenziate nella giurisprudenza nell'ultimo periodo.

1.- Anticipazione giurisprudenziale su: nozione unitaria di ambiente e ambiente come diritto umano

Esiste già in Italia, in via generale, una interessante giurisprudenza ambientale, che si è evoluta secondo principi comuni, nei vari settori dell'ambiente tra loro interconnessi.

Si segnalano alcuni punti importanti per la giustizia climatica:

- la *nozione unitaria di ambiente in senso oggettivo* è stata autorevolmente anticipata dalla giurisprudenza costituzionale (sent.30 dicembre 1987,n.641) e dalla Corte di Cassazione (Cass .Sezioni Unite,6 ottobre 1979,n.253; Cass,sez.III,20 gennaio 1983,Mazzola) ;

- la *categoria giuridica fondamentale dell'ambiente come diritto umano è riproposta in senso soggettivo e sempre in una visione unitaria dalla giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione* ;

- *altre categorie richiamano la unitarietà*: la nozione di danno ambientale; la nozione di disastro ambientale; la nozione di valutazione preventiva dell'impatto ambientale di progetti e piani; la nozione di paesaggio come territorio; la nozione di habitat e di ecosistema;...

2.- La nozione unitaria di clima costituisce un ulteriore sviluppo unitario dell' ambiente

Si è dell'opinione che la giurisprudenza climatica, con le sue caratteristiche specifiche ed innovative, debba muoversi ancor più in una visione di unitarietà dell'ambiente e del diritto ambientale : non c'è infatti nessun settore dell'ambiente che possa sfuggire alla nozione unitaria di clima, avallata dalla scienza e sancita a livello internazionale come "*l'insieme di atmosfera ,idrosfera ,biosfera e geosfera, con le loro interazioni*", ex art.1,punto 3 della Convenzione quadro del 1992.

La sostenibilità dell'ecosistema terrestre è divenuta un obiettivo finale comune.

In conseguenza, è il *diritto ambientale unitariamente* a dover dare una risposta coerente e decisa al fenomeno sopraggiunto del mutamento del clima, conservando l'equilibrio e la sostenibilità dell'ecosistema terrestre. Il fenomeno oggettivo globale del mutamento climatico riguarda la natura in sé nei suoi equilibri fondamentali e pone di conseguenza le esigenze di prevenzione, mitigazione ed adattamento come prioritarie nell'interesse della stessa economia nel medio e lungo periodo.

3. La situazione italiana dal punto di vista fisico :particolare vulnerabilità climatica

-L'Italia è particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici.

-La particolare vulnerabilità fisica dell'Italia è un dato scientifico noto, che è stato sottolineato recentemente, nella premessa del premier Mario Draghi, al Piano Nazionale di ripresa e resilienza,

Nextgenerationitalia,2020: questa vulnerabilità è dovuta alla recente formazione geologica, alla configurazione geografica, alla posizione nel cuore del Mediterraneo.

-Le estese zone costiere, i delta (in particolare quello del Po), le pianure alluvionali, le numerose città storiche con i loro patrimoni di arte (esempio emblematico Venezia e la sua vasta laguna) risentono già degli effetti dell'incremento del livello del mare. *Il mare, inoltre, si riscalda* e si acidifica con effetti non favorevoli alla conservazione della biodiversità, la diffusione di specie aliene, la riduzione della pesca.

L' aumento persistente della temperatura ha già determinato lo *scioglimento di molti ghiacciai* sulla grande catena delle Alpi e lungo gli Appennini, con stagioni secche e ondate anomale di calore e *l'aggravarsi inesorabile della crisi idrica*.

Quel che è più grave è che tende a mutare, secondo i botanici, la stessa *struttura fisica e chimica dei suoli*, con effetti negativi sulla biodiversità, sull'attività agricola tradizionale e la pastorizia.

-Ai fenomeni noti nel mondo, legati alla formazione geologica, come **eruzioni vulcaniche e terremoti**, si accompagnano ora **eventi estremi, rapidi e violenti, con frane e alluvioni** e danni per le popolazioni interessate.

Meritano speciale menzione le **numerose aree ad elevata pericolosità**, che si sono manifestate dagli anni 80 e che non sono state integralmente risanate o riutilizzate in modo compatibile, come documentato da istituzioni scientifiche(Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Centro Nazionale di Ricerca (CNR): area Portoscuso-Sulcis in Sardegna; area Augusta-Priolo- Melilli in Sicilia ;area Acna di Cengio in Liguria; area Enichem di Manfredonia in Puglia; area Farmoplant-Massa Carrara in Toscana; area Scarlino in Toscana; area Porto Marghera-Venezia, Veneto; area Stoppani-Cogoleto in Liguria ;provincia di Caserta-Terra dei Fuochi in Campania; area Lambro ,Olona, Seveso in Lombardia; noto disastro di Seveso e sue conseguenze territoriali.

-Partendo dal presupposto condivisibile che la giustizia climatica può essere invocata come diritto umano anche da singole persone e comunità, diventa importante conoscere la reale condizione dei territori interessati da danni e disastri ambientali aventi come causa diretta od indiretta il fenomeno unitario del mutamento climatico in atto per risalire alle responsabilità eventuali di Governi ed imprese private o pubbliche. Questo criterio vale per la magistratura a tutti i livelli (locale ,nazionale ,continentale, globale).

4.La situazione italiana dal punto di vista istituzionale :recente riforma costituzionale sull'ambiente e creazione del Ministero per la transizione ecologica

-La **Costituzione italiana**, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, nella **prima parte dedicata ai principi** è ritenuta molto valida e condivisa. Con la *recente legge costituzionale del 9-2-2022*, le norme dedicate alla **salute** sono state confermate (diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, art.32), ed è ora previsto che l'iniziativa economica privata e pubblica incontra due ulteriori limiti nel suo esercizio :la salute e l'ambiente.

La stessa **legge costituzionale nuova** conferma i valori costituzionali della *cultura*, del *paesaggio* e del *patrimonio storico ed artistico della Nazione*, aggiungendo espressamente quelli seguenti : **ambiente, ecosistemi, biodiversità e protezione delle generazioni future** (art.9).

Il termine " clima " non è menzionato espressamente e si deve ricavare per via interpretativa.

La seconda parte della Costituzione italiana, dedicata agli **organi costituzionali** di attuazione dei principi, sta subendo alcuni adeguamenti .

- Si accenna ad alcuni di questi adeguamenti, perché idonei a rispondere più rapidamente alla crisi ambientale globale sopravvenuta:

la **riduzione di un terzo del numero dei parlamentari** (ora sono 630 deputati e 315 senatori) che opererà a partire dalla prossima legislatura (primavera del 2023), con possibili ulteriori benefici (iter di formazione delle leggi; tecnica legislativa; pronto adeguamento al diritto internazionale e comunitario ;regolamenti parlamentari più funzionali; riduzione delle spese);

in relazione al ruolo del Presidente della Repubblica si segnala che le difficoltà di scelta di un nuovo Presidente sorte tra i Partiti politici, sono state superate con la conferma unanime da parte del Parlamento di **Sergio Mattarella** per un altro mandato ,in considerazione delle alte doti morali ed istituzionali dimostrate.

Si è trattato di una scelta felice anche per l'ambiente ,perché il Presidente sul tema del mutamento climatico in più occasioni non ha esitato ad esprimere il suo sostegno autorevole ad iniziative scientifiche e sociali di promozione.

Da ultimo, in data 6 giugno 2022,in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente ,ha dichiarato :*"Il destino dell'uomo e quello dell'ambiente non sono mai stati così strettamente connessi.*

La scellerata guerra, che sta insanguinando l'Europa con l'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l'agenda degli impegni per contrastare il mutamento climatico ed evitare così ulteriori crisi umanitarie conseguenti"(1).

Qualche accenno merita il **Governo come organo costituzionale** ,in un sistema di tipo parlamentare, caratterizzato da un ruolo limitato del Presidente del Consiglio dei Ministri ,che si cerca di rafforzare nella attuale fase con **Mario Draghi** ,nota personalità internazionale già capo della BCE.

Il Ministero dell'Ambiente, creato nel lontano 1986, è stato sostituito dal **Ministero della Transizione Ecologica** più adeguato alle nuove esigenze create dal mutamento climatico in atto, che domanda una economia non più fondata sulle energie di origine fossile.

Per temi come il mutamento climatico globale, in Italia si rende necessaria una coerente governance anche da parte delle **Regioni** (n.20) e di un gran numero di **Enti locali** (8000 Comuni).

-La debolezza strutturale italiana della Pubblica Amministrazione persiste e risente del modello esistente: bisogna riconoscere il ruolo di stimolo della UE (formazione dei funzionari; informatizzazione e semplificazione procedimentale; rapporto con i cittadini; visione di medio e lungo periodo; responsabilità del risultato in tempi certi).

La **riforma della P.A.**, voluta giustamente dalla UE, giova ai nuovi valori della salute e dell'ambiente, oltre che alla stessa economia.

Tale riforma appare urgente in materia di clima per l'accelerazione del mutamento climatico ed il rischio di fenomeni di irreversibilità: persistono ostacoli anche culturali sul ruolo moderno di servizio ai cittadini ad opera delle Pubbliche Amministrazioni in Italia.

-Anche il tema della giustizia in Italia richiede, a giudizio della UE, una riforma che assicuri tempi più veloci dei processi soprattutto in sede civile ed in sede penale l'osservanza dei principi del giusto processo: anche per questo aspetto le riforme non sono facili: **un recente Referendum popolare** ha avuto esito negativo, in data 12 giugno 2022, per mancato raggiungimento del quorum del cinquanta per cento degli aventi diritto al voto (In data 16 giugno 2022 il Senato ha approvato una parziale **Riforma della Giustizia** in Italia su iniziativa della Ministra Cartabia).

5.Fenomeni sopravvenuti e impatto sull'Italia: Covid 19,guerra in Ucraina, crisi energetica, crisi alimentare ,migrazioni di massa

Questi fatti più recenti ,pur generali, hanno avuto un impatto particolare nella situazione italiana anche in rapporto al mutamento climatico in atto.

-Sul **Covid 19** ,una grave pandemia con conseguente crisi sanitaria ed economica, si ricorda che l'Italia è stato il primo Paese europeo colpito. La risposta su base europea si è avuta con un programma di investimenti (attraverso prestiti e sovvenzioni distribuiti in 6 anni),ma anche di riforme(modernizzazione della pubblica amministrazione, modernizzazione della giustizia, digitalizzazione) ,finalizzate alla "ripresa" economica ed entro certi limiti anche la transizione energetica ed economica (**Next Generation EU**).

Il Piano europeo di risposta alla crisi sanitaria (ed anche il Piano Nazionale Italiano) è stato di natura economica e non ambientale (specificamente diretto a contrastare la crisi climatica), anche se non mancano investimenti per l'economia circolare, l'agricoltura sostenibile ,la mobilità sostenibile, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica.

-L'Europa ha dovuto sperimentare ex post gli effetti della **guerra in Ucraina** nel delicato settore della **importazione dalla Russia di risorse energetiche di origine fossile**, perché è stata utilizzata l'arma del possesso di tali energie nel conflitto, rendendo evidente un enorme tema che riguarda i Paesi possessori di tali energie: la lotta al cambiamento climatico deve poter riguardare non solo il momento finale della utilizzazione e delle **emissioni**, ma ancor più il momento iniziale della **produzione**, possesso e commercializzazione di tali energie. (2)

La giustizia climatica deve poter operare in modo globale e coerente a tutti i livelli ed a tutte le dimensioni per favorire il raggiungimento dei comuni obiettivi nel tempo dovuto. Su questo tema l'Italia (ed anche qualche altro Paese europeo) si è trovata poco previdente nella politica di diversificazione delle energie importate.

-L'utilizzo delle sanzioni economiche come reazione contro la Federazione Russa non è indolore per l'Italia e l'Europa ed è triste constatare che ha già comportato fenomeni contrari di contro-sanzioni in settori fondamentali come quello del libero commercio del grano e di altri alimenti, con danni globali per i Paesi più deboli , come sottolineato dalla FAO.

-In questi contesti di crisi incrociate (sanitarie, economiche ,militari ,alimentari) il diritto climatico rischia di non avere la dovuta e riconosciuta priorità, con violazione perfino del principio di non regressione rispetto ad iniziative già adottate.(3)

-Nel quadro sopra indicato merita di essere riproposto **il tema strutturale delle migrazioni di massa di profughi, anche per ragioni climatiche**, dall'Africa e dall'Asia , che oggettivamente grava maggiormente sull'Italia per ragioni geografiche : una soluzione giuridica accettabile non può prescindere dal rispetto dei diritti umani basilari per ogni persona.

II .Il quadro specifico legislativo e giurisprudenziale esistente : linee generali

A) Quadro legislativo italiano sul mutamento climatico

-Manca in Italia una legge specifica sul clima:

questo dato ha inciso negativamente sulla giurisprudenza, come dimostrano i casi giudiziari noti di decisioni già adottate in Olanda, Germania e Francia, che si sono già dotati di tali leggi specifiche .

L'Italia ,come si vedrà, sta recuperando terreno, ma una legge specifica appare necessaria.

-Una base giuridica esiste e può essere migliorata:

- Norme specifiche internazionali ed europee sovraordinate recepite nel sistema nazionale;
- Principi costituzionali : artt.2,3,9,32,41 Costituzione;
- Piano nazionale integrato per energia e clima
- Next Generation Italia 2020-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

-Le **norme internazionali** sull'ambiente e sul clima sono state recepite nell'ordinamento italiano a seguito delle ratifiche dei relativi atti (**Convenzione sul clima** del 1992 ed atti successivi; **Accordo di Parigi** del 2015).

(Si noti che il sistema costituzionale italiano già colloca le fonti internazionali del diritto climatico ,in considerazione della loro natura, tra le norme sovraordinate che lo Stato e le Regioni devono osservare nel loro agire :art.117 comma 1 Costituzione; Sentenza Corte Costituzionale n.124\2010;sentenza Corte Costituzionale n.85\2012; Consiglio di Stato ,Sentenze Sez.V,n.4768\2012 e Sez.VI,n.4768\2012;Adunanza Plenaria n.9\2019).(4)

-Le **norme europee** sul diritto climatico (**European Green Deal**, dicembre 2019;**Programma Next Generation EU-NGEU**, maggio 2020. **Regolamento UE** 2018\1999 dell'11.12.2018) sono sovraordinate ed hanno il requisito della" primauté" ,già stabilito dalla Corte di Giustizia UE (caso Haegeman ,in Causa C-181\73).

B) Quadro giurisprudenziale preesistente in Italia :settori e principi

Settori : Emissioni di gas ed energie rinnovabili

-La Corte costituzionale italiana, già a partire dal 1990 (sentenza interpretativa n.127\1990),in tema di **emissioni di gas** ,stabiliva che esse devono essere, in via di principio, comunque tollerabili per la salute umana e la salubrità ambientale ,valori da proteggere in maniera effettiva: di conseguenza i limiti fissati dalle norme e dalle autorizzazioni amministrative devono essere confermati da indagini scientifiche sulla concreta tollerabilità. Più recentemente la stessa Corte Costituzionale precisava che, per contrastare il mutamento climatico, devono essere favorite **le energie rinnovabili** e tali energie devono avere la massima diffusione rispetto ai carburanti fossili

(Sentenze della Corte Costituzionale n.124\2010; n.286\2019; n.;237\2020)

Anche il Consiglio di Stato, con la decisione n.9\2019,Adunanza Plenaria ,si muoveva nella stessa linea.

Principi e criteri elaborati

- *La giurisprudenza italiana sul mutamento climatico elaborava nella prima fase alcuni criteri di riferimento:*

la soggezione delle leggi nazionali a quelle internazionali e comunitarie in considerazione della natura globale ed integrata del fenomeno;

la necessità di una **tutela non solo formale ma effettiva della salute umana e della salubrità naturale;**

la necessità di osservare i **principi di prevenzione e precauzione**;

la priorità alle **energie rinnovabili** ;

un ruolo integrativo decisivo delle **acquisizioni scientifiche** e del loro aggiornamento nel tempo.

Tema ancora aperto: la legittimazione ad agire

Sia consentita ,in tema di giustizia climatica, una osservazione personale: **l'accesso alla giustizia** dovrebbe riscontrare una **maggiore apertura da parte delle Corti**, sia nella giurisprudenza a livello nazionale sia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia EU di Lussemburgo.(5)

Esistono ancora difficoltà nella interpretazione della **Convenzione di Aarhus** del 1998,che pur richiama nel Preambolo i diritti umani e la loro effettività, ma poi affida ai Governi la disciplina concreta, in un'ottica limitata alla trasparenza dei processi decisionali e sostegno del pubblico alle decisioni ambientali.

Alla luce degli eventi sopravvenuti, **per un interesse universale che tocca diritti umani primari** come la vita e la salute e addirittura la salute stessa del Pianeta, **sembra opportuno allargare la legittimazione personale e sociale alla giustizia a tutti i livelli in materia di mutamento climatico**. Questo già sta avvenendo in nome dei diritti umani : proprio per la gravità, interrelazione ed integrazione dei fenomeni legati al clima ,appare assolutamente necessario utilizzare la forza di informazione, partecipazione ed accesso delle persone e comunità ,come espressione autonoma di diritti e doveri umani, in aggiunta alle responsabilità degli Stati. Questo appare necessario in tema di **accesso aperto alla giustizia, quale autonomo diritto umano di partecipazione attiva** e non solo come aiuto all'azione delle pubbliche amministrazioni nelle loro scelte.

Come dimostrano alcuni casi già decisi in altri Paesi europei, sono gli stessi Governi a dover essere spinti ad un maggiore impegno nel contrasto concreto al mutamento climatico in tutte le loro scelte economiche e politiche per raggiungere gli obiettivi comuni su base globale.

QUESTIONARIO

I-Prima domanda

Evoluzione della giurisprudenza sul clima in Italia negli ultimi dieci anni

A)Responsabilità dello Stato italiano per inadempimento climatico: causa civile in corso

Una interessante causa civile è stata promossa davanti al Tribunale di Roma, **in data 5 giugno 2021** ,per inadempimento dello Stato italiano alle obbligazioni giuridiche di riduzione delle emissioni, da un gran numero di cittadini (203,di cui alcuni minori) e da 24 Associazioni di protezione dell'ambiente.

La prima udienza si è tenuta il 14 dicembre 2021.

I cittadini e le associazioni ricorrenti pongono *a base del ricorso*:

- la violazione di norme internazionali come la Convenzione sul clima del 1992 (ratificata dall'Italia nel 1994)e l'Accordo di Parigi del 2015 (ratificato con legge n.204\2016);
- la violazione di norme della Convenzione europea sui diritti umani,artt.2 e 8;
- la violazione di norme della Unione Europea (UETFUE,art.91; Regolamento UE 2018\1999);
- la violazione di norme del sistema giuridico nazionale (Costituzione,artt.2,3,32) e di norme del codice civile (artt.2043,2051).

Il ricorso (denominato "giudizio universale") domanda:

- che lo Stato italiano sia dichiarato responsabile della situazione di pericolo derivante dalla sua inerzia nel contrasto al mutamento climatico;
- che lo Stato italiano sia condannato ad abbattere le emissioni di gas serra del 92 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Il ricorso deve essere ancora deciso nel merito, in tempi che si spera siano ragionevoli.

Nel frattempo:

- è intervenuta **una modifica significativa**-di immediata applicazione- degli articoli 9 e 41 **della Costituzione italiana** con la legge costituzionale in data 9-2-2022, che stabilisce l'inserimento formale, nei principi fondamentali, del termine **ambiente**, insieme con quelli di **ecosistema, biodiversità e generazioni future** e fa esplicita menzione di **limiti insuperabili alla iniziativa economica a tutela della salute e dell'ambiente**.

La novità del ricorso civile in materia climatica sta nell'evidenziare le responsabilità giuridiche del Governo italiano ,analogamente a quanto realizzato in altri Paesi europei.

Importanti decisioni sono intervenute in materia di giustizia climatica in altri Paesi europei come Olanda, Francia e Germania e queste decisioni hanno stimolato i promotori del ricorso anche in Italia:

- caso Urgenda (*Dutch Urgenda Foundation v. The State of Netherlands*,HAZA C\09\00456689 del 24 giugno 2015) deciso con una condanna del Governo, confermata dalla Corte Suprema olandese, il 20-12-2021;
- sentenza Tribunale amministrativo di Parigi del 3-2-2021 contro il Governo francese per inadempimento di obbligazioni in tema di contrasto al mutamento climatico. Si segnalano alcune caratteristiche: riconoscimento della legittimazione di 4 Associazioni ambientaliste; riconoscimento di un nesso causale di natura omissiva consistito nel ritardo governativo sulle fonti rinnovabili; sussistenza di un pregiudizio ecologico almeno in forma simbolica, salvo ulteriori accertamenti; violazione accertata delle norme comunitarie, come Decisione 406\2009 Parlamento europeo; violazione dei diritti umani alla vita ed alla vita privata e familiare, ex artt,2 e 8 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo;

- sentenza n.31\2021 del 29-4-2021 della Corte Costituzionale tedesca (*Neubauer et al. c. Germany*): accoglie il ricorso di alcune persone fisiche (e non anche di due Associazioni ambientaliste), alla luce dei diritti umani sanciti dalla Costituzione tedesca ed impone al Governo ed al Parlamento di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra fino alla stabilizzazione della temperatura terrestre a non più di 1,5°C (Obiettivo di Parigi), rivedendo gli obblighi ed i programmi previsti dalla legge sul clima del 12 dicembre 2019 per tutto il periodo necessario ,compreso quello non regolamentato in modo specifico : 2030-2050.

Queste decisioni sono note ai giudici italiani ,perché illustrate dalla dottrina giuridica italiana con importanti contributi di analisi.

Si deve precisare che i tre Paesi europei citati hanno anche emanato leggi specifiche sul clima, a differenza dell'Italia.

Tuttavia la comune soggezione alle leggi comunitarie ed internazionali sul clima, consente di sperare in un esito positivo in Italia della prima causa civile in corso sopra segnalata.

L'Italia si è dotata di un Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima ,in adempimento del Regolamento comunitario UE 2018\1999 dell'11.12.2018 e collabora con la Commissione europea per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi definiti ed il concreto monitoraggio.

B) Settore della protezione umanitaria dei migranti e rilevanza dei fattori climatici

La protezione umanitaria degli immigrati registra un gran numero di decisioni della **Corte di Cassazione** ispirate alla *tutela dei diritti umani* (sentenze n.4455\2018; n.25143\2020 ed altre).

Il tema della protezione umanitaria sembra toccare solo in modo indiretto la specifica giustizia climatica, ma merita attenzione ,perché tocca principi comuni.

Si segnalano in particolare **due Ordinanze della Corte**, perché citano espressamente il clima come fenomeno da valutare:

-Cass. Civ.II,8 gennaio 2021, n.121

-Cass. Civ.II,24 febbraio 2021, n.5022

I due casi riguardano rispettivamente:

- *la particolare vulnerabilità climatica nel Bangladesh lamentata* da un cittadino bengalese per evitare l'espulsione dall'Italia : la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta per un nuovo esame della situazione nel Paese originario dove si era verificata una devastante alluvione che aveva interessato anche il villaggio del richiedente asilo umanitario (la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il richiamo ai diritti umani ,in primo luogo quello alla vita e ad una esistenza dignitosa ,come già deciso con la sentenza n.4455\2018);

-*la particolare vulnerabilità climatica della zona del delta del Niger*, lamentata da un cittadino nigeriano per evitare l'espulsione dall'Italia : la Cassazione ha annullato la sentenza di un Tribunale nella Regione delle Marche che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, con rinvio per un nuovo esame che consideri adeguatamente la situazione di disastro ambientale dell'area interessata alla luce dell'art.452 ter codice penale che contempla tre ipotesi di disastro ambientale giuridicamente rilevanti e accoglie l'orientamento del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel *caso Teitiota c. Nuova Zelanda*.

La Corte di Cassazione italiana recepisce autorevolmente e fa proprio un orientamento internazionale più avanzato in tema di **diritto alla vita, da intendere in senso estensivo**: le situazioni di degrado ambientale ed il cambiamento climatico possono compromettere l'effettivo godimento dei diritti umani individuali e devono essere valutate in concreto anche nel settore della protezione umanitaria dei migranti.

Secondo la Corte di Cassazione italiana, in tema di diritti umani, esiste un "**nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale**", che costituisce un **limite minimo essenziale** al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e ad una esistenza dignitosa.

Questo limite invalicabile va valutato caso per caso dal giudice di merito tenendo presenti non solo le tradizionali situazioni di conflitto armato, ma anche altri contesti in aree geografiche delimitate, caratterizzate da disastri ambientali, danni da cambiamento climatico, sfruttamento insostenibile di risorse naturali, fenomeni idonei ad incidere sui diritti umani (la vita, la libertà, l'autodeterminazione...) nel senso di intaccare la soglia minima di protezione della stessa dignità umana.

Una grave situazione di dissesto ambientale, anche in assenza di un conflitto armato in atto, deve essere presa in considerazione perché incide sui cosiddetti *basic needs*, essenziali per la sussistenza biologica (aria, acqua, cibo, abitazione, salute, cultura).

La situazione del delta del Niger è stata parificata dalla Corte di Cassazione Italiana alla fattispecie di **disastro ambientale** di cui all'art.452 quater codice penale (v.art.1 della legge 68\2015):

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, non irreversibile, ma recuperabile con provvedimenti particolarmente onerosi di natura eccezionale
- offesa alla pubblica incolumità: un fatto di compromissione rilevante oggettivamente per la sua estensione ed i suoi effetti lesivi sulle persone offese o esposte a pericolo

C) Altre decisioni richiamano il mutamento climatico

Si tratta di decisioni in alcuni settori specifici:

- **energie rinnovabili** ;
- **valutazione preventiva di progetti (compatibilità climatica di un aeroporto) ;**
- **propaganda ingannevole di energie fossili ;**
- **compatibilità climatica di un metanodotto.**

Cassazione civile sentenza n.106\2020: favor per le energie rinnovabili

Definisce l'Accordo di Parigi del 2015 come "**primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici**".

Accoglie il **principio della necessità della massima diffusione delle energie rinnovabili**, recependo un orientamento della Corte costituzionale :sentenze n.124\2010;286\2019; 237\2020

Cassazione civile Sezione VI, n.2572\2021:pala eolica ed energia rinnovabile

Il caso riguarda una pala eolica per la produzione di energia rinnovabile (caso *Ewe European Wind Energy c Agenzia delle Entrate*).

La Corte ha ritenuto che la struttura doveva essere sottratta al regime fiscale in considerazione della sua funzione di utilità sociale, anche alla luce delle norme comunitarie (Direttiva 2009\28\CE e Direttiva 2001\77\CE) e del diritto internazionale climatico sopravvenuto.

Secondo la Corte le *fonti giuridiche nazionali sul mutamento climatico hanno acquistato rilevanza costituzionale* primaria e devono ispirare la legittimità dell'agire pubblico e privato in forza di una doppia derivazione, cioè per due motivi:

-perché l'Accordo internazionale di Parigi è immediatamente vincolante;

-perché la forza giuridica di tale Accordo è confermata dal diritto comunitario, avendo l'UE recepito tale accordo, divenuto diritto comunitario sovraordinato al diritto nazionale, secondo l'orientamento della Corte di Giustizia UE (Causa C-366\10 e causa Haegeman ,Causa C-181\73).

Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria, n.9\2019: contrasto al mutamento climatico come supremo interesse dello Stato

Il massimo organo di giustizia amministrativa ha stabilito che costituisce un dovere il "perseguimento del preminente interesse della collettività alla graduale riduzione della componente di anidride carbonica nell'atmosfera", al quale corrisponde il superiore interesse dello Stato a contrastare il cambiamento climatico.

TAR Campania ,Sezione di Salerno, sentenza n.259\2020: aeroporto e necessità di una preventiva valutazione climatica

E' stato considerato illegittimo solo in parte un provvedimento di compatibilità ambientale senza una valutazione specifica della componente climatica ed è stato annullato per nuovo esame.

Si tratta di un'opera importante nel Sud Italia: *aeroporto di Salerno-Costa di Amalfi*.

Il ricorso proposto da alcuni cittadini residenti nell'area limitrofa, è stato ritenuto ammissibile secondo il *criterio della vicinitas*, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa ,criterio confermato dal Consiglio di Stato, nella Sentenza n.2253\2019.

Nel merito il ricorso è stato in parte accolto per una valutazione più adeguata dell'impatto sul clima (entità delle emissioni di gas ad effetto serra) e conseguente vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico, con annullamento del decreto di autorizzazione n.36\2017 del Ministero dell'Ambiente ,del Territorio e del Mare .Si segnala la sentenza per la sua completezza nell'esame dei profili ambientali nel sistema italiano.

TAR Lazio,9-1-2021-Caso ENI c. Antitrust: pubblicità ingannevole sulle energie di origine fossile

Anche questa sentenza appare significativa perché riguarda il settore importante della mobilità : recentemente (giugno 2022) il Parlamento EU ha anticipato al 2035 il divieto dell'utilizzo di gas ad effetto serra per tutte le auto e tutti i mezzi di trasporto a combustione interna (zero emissioni di CO2 ed utilizzo esclusivo di vetture elettriche a batterie).

Il 15-1-2020 l'Antitrust italiano applicava una multa ad ENI di 5 milioni di Euro per comunicazione pubblicitaria ingannevole ed illegittima del prodotto Carburante ENI Diesel+ presentato come *green* (un gasolio di autotrazione in realtà inquinante).

Su ricorso di ENI, il TAR del Lazio con la sentenza citata ha confermato la legittimità della multa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: metanodotto Trieste-Mestre e sua compatibilità climatica.

Un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Ministero per lo Sviluppo Economico, è stato proposto da cittadini ed organismi sociali (Comunanza delle Comunelle dell'altopiano e Jus Comunella Opicina) e da un noto viticoltore (Edi Kante), sostenendosi la non conformità del nuovo *metanodotto Mestre-Trieste* con gli impegni assunti dall'Italia in materia di contrasto al mutamento climatico oltre che per danni ambientali ed economici .

Il metanodotto della società SNAM ha registrato un mutamento del tracciato che risparmia i famosi vigneti di Edi Kante, in data 24 maggio 2022; la vertenza sembra avviata ad un accordo tra le parti.

II-Seconda domanda

Quali Tribunali sono stati interessati e su iniziativa di chi?

I casi più specifici analizzati riguardano:

-il Tribunale civile di Roma: causa in corso contro lo Stato

-la Corte di Cassazione : n.2 Ordinanze e n. 2 Sentenze, in tema di protezione umanitaria e rimpatrio o meno di emigranti nel luogo di origine

-il Consiglio di Stato: n.1 in tema di interesse giuridico preminente dello Stato al contrasto al mutamento climatico

- n.1, Tribunali amministrativi regionali

Promotori della causa civile contro lo Stato italiano sono numerosi cittadini anche minori di età e varie Associazioni della società civile.

Promotori delle Ordinanze in materia di protezione umanitaria sono stati gli stessi migranti interessati ad evitare il rimpatrio nel loro Paese di provenienza per varie ragioni di vulnerabilità, tra cui il clima ed i suoi effetti.

Terza domanda

Quali sono le opportunità del tipo di controversie avviate?

La **causa civile in itinere** è interessante perché mira ad ottenere un impegno maggiore dello Stato nel contrasto al mutamento climatico, rafforzando la natura giuridica delle responsabilità di proteggere delle Istituzioni nel loro oggetto, nei modi e tempi di adempimento, rendendo più omogenea la risposta a livello europeo ed internazionale.

I **casi di protezione umanitaria** segnalano ,sia pure indirettamente, un punto decisivo: i diritti umani vanno tutelati con riferimento alle concrete minacce che possono derivare anche dal mutamento climatico in aree di particolare e documentato rischio. La legittimazione ad agire opera, di conseguenza ,per la persona come tale ,quale che sia la provenienza e nazionalità in relazione ad un fenomeno che l'ordinamento giuridico internazionale considera noto e comune.

Quarta domanda

Quali sono i limiti e le carenze riscontrate?

La giustizia climatica, se inquadrata nei diritti umani, deve poter contare sulla legittimazione attiva delle stesse persone umane non solo nel caso di violazioni dirette alla salute e ad altri diritti, ma anche per l'applicazione oggettiva del diritto climatico a tutti i livelli.

La Convenzione di Aarhus del 1998 andrebbe meglio chiarita od integrata proprio per il tema decisivo della legittimazione processuale delle persone ed ONG : se il diritto di accesso per i diritti umani ha carattere anche sovranazionale, gli Stati nazionali non possono stabilire limiti alla legittimazione non proporzionati.

La giurisprudenza stessa della Corte di Giustizia EU sulla legittimazione delle Associazioni di protezione dell'ambiente sembra troppo restrittiva, come ha sottolineato anche una parte della dottrina in Italia.

I diritti umani alla vita ,alla salute, all'ambiente hanno una necessaria funzione individuale e collettiva che sembra irrinunciabile.

Quinta domanda

Quale è la durata media dei procedimenti (primo grado, appello e Cassazione)?

Secondo il NEXGENERATIONITALIA,2020,pag.3 : *“Nonostante i progressi degli ultimi anni permangono ritardi eccessivi nella giustizia civile: in media sono necessari oltre 500 giorni per concludere un procedimento civile in primo grado”*.

Il giudizio di appello dura almeno un anno in media e lo stesso accade per quello davanti alla Corte di Cassazione: di conseguenza la durata media dei processi civili è superiore a tre anni e mezzo.

Vi sono già stati giudizi di responsabilità della Corte di Giustizia UE contro lo Stato italiano ,che appare lento ad adeguarsi ai **criteri del giusto processo**, pur riconosciuti dalla Costituzione italiana. La riforma della giustizia appena approvata cerca di dare una prima risposta.

Sesta domanda

Quali tipi di rimedi e quali sanzioni sono stati applicati dalle stesse Corti?

La **Corte costituzionale italiana** può decidere solo della conformità o meno con i principi costituzionali delle leggi e degli atti normativi generali equiparati. In materia di clima la Corte federale tedesca ha imposto al Governo obblighi di fare in relazione ad una legge specifica sul clima ritenuta parzialmente inadeguata: in Italia questo è difficile perché il meccanismo può operare solo in modo indiretto ,ma si spera che la problematica sia approfondita.

Per la **giustizia ordinaria** si attende l'esito dell'importante causa civile citata contro lo Stato italiano e l'eventuale imposizione di obblighi di risarcimento del danno e obblighi di facere a carico dello Stato sulle obbligazioni climatiche.

In materia di protezione umanitaria il clima trova una considerazione ovviamente solo indiretta ,ma anche concreta nelle decisioni di non estradare migranti in luoghi di origine molto vulnerabili.

Più semplice appare il profilo amministrativo di eventuale illegittimità di procedimenti di autorizzazioni o meno di opere domandate dai privati sul territorio : pale eoliche; nuovo aeroporto; metanodotto. La risposta può essere quella radicale della illegittimità o quella più morbida di una integrazione istruttoria.

Possibili sanzioni

Il sistema consolidato delle possibili sanzioni in tema di ambiente può essere rafforzato in tema di giustizia climatica ,tenendo presente:

- il **concetto civilistico di danno ambientale ingiusto** (introdotto nel lontano 1986 con la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente,l.349\1986) si è dilatato per effetto della spinta della UE (Parte VI del Decreto Legislativo n.152\2006,che ha dato attuazione alla Direttiva 2004\35\CE un tema di danno ambientale);

- **è stato introdotto in Italia il concetto più grave di disastro ambientale** (che presenta profili civili, amministrativi e penali (la previsione del delitto doloso o colposo di disastro ambientale, ex art.452-quater del Codice penale italiano, vedi la legge n.68\2015);

-**Il concetto di crimine ecologico ha ricevuto una applicazione specifica ancora limitata** ,essendo stato utilizzato il modello delle contravvenzioni e solo in pochi casi quello più severo dei delitti (La Direttiva europea 2008\99\CE sui crimini ambientali è stata resa esecutiva in Italia con la legge n.96 del 2010 e con il Decreto Legislativo n.121\2011).

Più in dettaglio si osserva che:

- nel codice penale italiano sono stati introdotti nuovi reati ambientali:

il reato di *uccisione ,distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette*, ex art.727-bis del codice penale;

il reato di *distruzione o deterioramento di habitat* all'interno di un sito protetto, ex art.733-bis del codice penale;

-*ulteriori ipotesi di reati* (ex art. 25-undecies,D.L.vo 121\2011) nel settore dell'**inquinamento idrico**, nel **settore dei rifiuti** e ,in modo più limitato, nel settore dell'**inquinamento atmosferico** (superamento dei valori di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria).

- **Si attende un maggiore impegno su casi concreti di giustizia climatica dell'intera Magistratura italiana perché la situazione è insufficiente (secondo un criterio realistico più esigente).**

Le novità della giustizia climatica in prospettiva in tema di clima riguarderanno le misure sanzionatorie ed inibitorie verso le imprese e anche verso i soggetti pubblici ,compreso lo Stato italiano.

Vi è spazio per un maggior ruolo dei giudici-con equilibrio e proporzione- nel valutare le acquisizioni scientifiche autonomamente nel processo; nel valorizzare il legame clima-diritti umani delle persone comunità .Si prevede un allargamento dei rimedi e sanzioni previste per la protezione dei diritti umani in tema di contrasto al mutamento climatico

Settima domanda

Le Corti hanno il potere di assicurare la esecuzione dei giudizi o vi sono difficoltà?

Il fattore tempo lungo della celebrazione dei processi si ripropone anche in sede esecutiva.

Questo è molto grave ed ingiustificato in Italia anche in via di principio : esaurite le garanzie del giusto processo la esecuzione immediata e senza rinvii è assolutamente ovvia.

Il settore della esecuzione forzata per la realizzazione del credito riconosciuto come dovuto rimane ancora senza una soluzione soddisfacente (troppe formalità, tempi troppo lunghi ,poteri del custode giudiziario, vendita dei beni pignorati ,potere maggiore del giudice di esecuzione...). In via di principio in Italia le Corti hanno il potere ed il dovere di dare esecuzione alle decisioni per assicurarne la effettività: esiste pertanto una precisa responsabilità dei giudici a riguardo.

E' sorprendente che la Corte costituzionale non sia intervenuta verso il legislatore che ha riproposto ,in sede esecutiva , meccanismi di garanzia impropri, tipici del giudizio : se i singoli che vincono una causa trovano difficoltà ad ottenere l'adempimento degli obblighi riconosciuti con il giudicato definitivo, appare inconcepibile trasferire modelli analoghi per interessi comuni come il clima nella dimensione globale e locale!

I tempi sono decisivi in tema di clima perché imposti dalla natura oggettivamente per tutti.

Altre difficoltà, che possono essere superate, derivano :

- dalle prove necessarie per il giudizio in tema di clima (quali prove sono necessarie ed a quale finalità ?)
- dal rapporto di causalità : come opera in generale ed in sede locale; in relazione a quali fatti; per verificare quali effetti;
- come opera il principio di integrazione dei diversi sistemi giuridici;
- come opera il principio di prevenzione e su quali parametri concreti;
- la giurisprudenza sulla responsabilità delle imprese può consolidarsi su principi comuni rigorosi che escludano la possibilità di invocare cause di giustificazione o di esclusione della responsabilità medesima come **eccessività dei costi ,evitare licenziamenti ,delega di funzioni interne all'impresa ,ecc.?**
- la responsabilità di Governi e Pubbliche Amministrazioni a quali parametri e atti normativi specifici concreti è relazionata?
- quale è lo spazio per il principio di precauzione ? E' assorbito dalle evidenze scientifiche accolte dal giudice?
- quale è lo spazio per la cosiddetta discrezionalità amministrativa nelle scelte in materia di clima?

Ottava domanda

Quali sono le norme, i principi giuridici e le prassi più utili a disposizione dei giudici per garantire una azione climatica efficace per i Governi e le imprese?

Questa domanda conclusiva richiede una risposta proiettata verso il futuro.

Il sistema giuridico italiano è organizzato in funzione della protezione giuridica di interessi individuali ben definiti da una tradizione antica ,che è un patrimonio positivo da mitigare ma anche conservare.

Per un interesse comune globale come il mutamento climatico imputabile all'attività umana, occorre necessariamente poter utilizzare strumenti adeguati al nuovo fenomeno.

Questi strumenti nuovi non esistono ancora:

- Si può lavorare sulla dimensione anche collettiva di alcuni primari diritti umani.
- Si può lavorare sulla categoria giuridica dei doveri umani.
- Si può lavorare sul principio di solidarietà in senso giuridico e non solo etico.
- Si può lavorare valorizzando la categoria giuridica dei beni comuni.
- Si può valorizzare il principio di mondialità nella comune risposta alla sfida globale ambientale.
- Si può affrontare in termini giuridici e non solo politici il tema del possesso di energie di origine fossile, che offre un'arma di ricatto agli Stati possessori e condiziona la pace...
- Si possono definire meglio le obbligazioni degli Stati ,sottolineando la loro natura obbligatoria.
- Si può tenere fermo il principio di non regressione del diritto ambientale, pur nelle difficoltà relative al processo di necessario abbandono delle energie di origine fossile.

La giurisprudenza costituzionale italiana citata offre qualche spunto nel senso di ritenere l'Accordo di Parigi del 2015 come accordo universale obbligatorio.

A livello europeo i Paesi membri sono tenuti a mantenere gli impegni temporali di riduzione delle emissioni nei tempi stabiliti.

A livello nazionale la protezione ambientale e climatica è già considerata di rilevanza costituzionale.

Nella giurisprudenza anche italiana si notano alcuni segni evolutivi:

- **Il legame tra clima e diritti umani** sembra prioritario in prospettiva, intendendo i diritti umani anche come diritti a dimensione collettiva, con conseguente dilatazione dell'interesse a ricorrere alla giustizia;
- **La considerazione delle acquisizioni scientifiche come dati obiettivi ormai certi** sembra egualmente prioritaria: appare importante che il giudice possa valutare autonomamente i dati scientifici sul clima nelle sue decisioni come recepiti nei principi del sistema ,con conseguente riduzione dello spazio della discrezionalità politica ed amministrativa dei Governi e di altri Enti istituzionali.
- **La considerazione dei diritti delle generazioni future** secondo un criterio di precauzione costituisce un altro dato importante da valutare in relazione alla progressione ed accelerazione del mutamento climatico. Nella Convenzione di Rio de Janeiro sul clima del 1992 si fa espresso riferimento ai cambiamenti climatici ,che *"costituiscono motivo di preoccupazione comune per l'umanità"* ;hanno una *"portata planetaria"* ; impegnano la responsabilità di tutti gli Stati nel senso di *"salvaguardare il sistema climatico per le generazioni presenti e future sulla base dell'equità"* (principio n.3). L'Accordo di Parigi del 2015 ed il Patto Mondiale per l'Ambiente proposto dalla Francia nel 2017 (art.3) rafforzano ulteriormente questo punto fondamentale. (6)
- **La considerazione della stessa natura come titolare di "diritti"** ,già evidenziata in altri Paesi esterni all'Europa. (Bolivia, Ecuador) e recepita in alcuni strumenti internazionali (es. Corte interamericana dei Diritti Umani ,Opinione Consultiva del 15-11-2017 sul tema Ambiente e diritti umani). (7)

- **La possibilità di configurare responsabilità giuridiche e non solo politiche dei Governi come tali** secondo recenti decisioni delle Corti di Olanda, Germania e Francia)
- **La possibilità di ravvisare la responsabilità delle imprese non solo per il danno ambientale puntuale ma per ipotesi di danno ambientale diffuso su aree e territori:** una evoluzione rispetto al danno ambientale ingiusto tradizionale (**il danno climatico diventa una categoria integrativa** con caratteristiche specifiche e perfino si può ipotizzare **la figura del disastro climatico** in nome della irreversibilità sia pure parziale se documentata o di altre gravi alterazioni legate ai territori).(8)
- **La giustizia climatica fotografa il tramonto non dell'economia come tale, ma del tipo di economia che abbiamo finora conosciuto** e tenta di realizzare la primazia dell'ambiente nelle scelte per soddisfare i bisogni dei popoli ,con uno sguardo rivolto al futuro.(9)

NOTE

1. Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha inviato autorevoli messaggi di sostegno alla Fondazione ICEF (International Court of the Environment Foundation) **nelle tre ultime Conferenze annuali** (Montecassino,2016; Roma,SIOI,2017;Roma,Campidoglio,2018) ,**aventi ad oggetto il tema del mutamento climatico** .Gli Atti di queste Conferenze sono stati pubblicati da Aracne Editrice ,Roma, a cura di Giovanni Cordini ed Amedeo Postiglione, in collaborazione rispettivamente con Il Convento di Montecassino, ISPRA, la SIOI (Società italiana delle Organizzazioni Internazionali) e Roma Capitale.

2. Il legame risorse energetiche e conflitti è stato sottolineato da molte ricerche anche a livello internazionale. In Italia, vedi: *"Ambiente, Giustizia e Pace"*, Amedeo Postiglione, Aracne Editrice,Roma,2015, con l' autorevole introduzione di S.E. il Cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, Dicastero vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale.

Sul tema specifico ,molto sensibile a livello geopolitico, della produzione, possesso, trasporto e commercializzazione delle energie di origine fossile, vedi : *"La verità ecologica"*, Amedeo Postiglione, in Lexambiente,2017,Rivista curata da Luca Ramacci. Il tema dovrebbe entrare nella competenza delle Corti a tutti i livelli, stante il legame consumo-emissioni e, prima, possesso- estrazione-trasporto. La giustizia climatica deve poter comprendere gli effetti (consumo) e le cause (possesso ed estrazione),in una visione di solidarietà e di equità intragenerazionale.

3. Il principio di non regressione (nel senso di introdurre discipline sempre più rigorose rispetto agli standard già raggiunti -stand still- e mai tornare indietro), è citato in varie Convenzioni (Cites,1973;Bonn,1979;Vienna 1985) ed è presente nel sistema comunitario.

In dottrina vedi: Michel Prieur, *"The New Principle of no Regression of International and Environmental Law"*,in Global Environmental Governance ,Atti della Conferenza internazionale ICEF-Ministero Affari Esteri,20-21 maggio 2010. La pubblicazione, con lo stesso titolo, è stata curata da ISPRA e Aracne Editrice.

4. Una analisi accurata sulla giurisprudenza climatica è stata curata in Italia dalla dottrina: Francesco Scalia, Università di Cassino *"La giustizia climatica"* ,Federalismi.it-Rivista di diritto Pubblico Italiano,Comparato,Europeo,7 aprile 2021; Michele Carducci *" Il cambiamento climatico nella giurisprudenza italiana"* ,in Diritti Comparati ,8 marzo 2021. Sul rapporto tra contenzioso climatico e diritti umani, si segnala la Tesi di Dottorato *"Contenzioso climatico e diritti umani: origine, norme e prassi del Rights Turn"*, di Fabrizio Vona, Tutor Prof. Sergio Marchisio, Università Roma La Sapienza, Anno Accademico 2019-2020. Si segnala anche la Tesi di Dottorato di Francesca Cialdella ,Università LUISS Guido Carli

"Regolazione mercato energetico e tutela dell'ambiente", Anno Accademico 2016-2017, Tutor Prof. Giuliano Federico.

5. Vedi caso T-330/18, *Armando Carvalho et al. v. European Parliament and Council of European Union* (8 maggio 2019, General Court, Second Chamber).

6. Sul Patto mondiale per l'ambiente, vedi: Rivista Giuridica Ambiente, n.3/2017. Editoriale di Tullio Scovazzi "Il Progetto di patto globale per l'ambiente" e il contributo adesivo di Amedeo Postiglione, "Verso un Patto mondiale per l'ambiente."

7. Tullio Scovazzi "La Corte interamericana dei diritti umani svolge una trattazione sistematica del diritto umano ad un ambiente sano", in Rivista Giuridica dell'Ambiente, n.4/2019, pp.713, approfondisce i temi con riferimento alla Opinione consultiva 23/17 del 15 novembre 2017 della Corte interamericana dei diritti umani, opinione richiesta dalla Colombia contro il Nicaragua, in relazione ai possibili danni del Progetto di un secondo canale artificiale tra Mar dei Caraibi e Oceano Pacifico con passaggio attraverso il territorio del Nicaragua.

Lo stesso Autore ha commentato "Due recenti decisioni nazionali in materia di ambiente che richiamano il caso Teitiota", in Rivista Giuridica dell'Ambiente, 2020, p.203. Una delle sentenze è della Corte di Cassazione e riguarda la protezione umanitaria di uno straniero verso il Paese di origine, particolarmente vulnerabile anche per cause climatiche.

8-Sul ruolo dei giudici nella attuazione del diritto ambientale:

-*"The role of the judiciary in the implementation and enforcement of environmental law"*, Amedeo Postiglione (ed), Bruylant, Bruxelles, 2008.

Dopo due Symposium delle Corti promossi dall'UNEP a Johannesburg in Sud Africa (18-20 agosto 2002) e a Nairobi-Kenya (30-31 gennaio 2003), IUCN ed ICEF organizzarono a Roma (9-10 maggio 2003) presso la sede del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) un Simposio per l'Europa, diretto a favorire la creazione di un Forum permanente dei giudici europei per l'ambiente. Il libro citato raccoglie i contributi del Symposium di Roma.

-Sul tema del danno ambientale, alla luce della nuova Direttiva UE 2004/35/EC, il Forum Europeo dei Giudici per l'Ambiente organizzò, in collaborazione con la Fondazione ICEF, un Seminario di studio e scambio di esperienze in Ostia Antica-Roma (27-28 maggio 2005): "Prevention and Remedying of Environmental Damage", a cura di Giovanni Cordini e Amedeo Postiglione, Bruylant, Bruxelles, 2005.

Con cadenza annuale seguirono altri Seminari di Studio dei Giudici europei, organizzati in Paesi diversi (vedi Sito EUFJE).

9. Il tema della giustizia climatica, per la sua complessità e vastità, merita di essere approfondito con ulteriori **Ricerche** sostenute dalle Istituzioni europee ed internazionali, che valorizzino i contributi di tutte le componenti umane (scientifiche, religiose, sociali, economiche, giuridiche).

La Fondazione ICEF ha stabilito utili contatti con le Istituzioni italiane, offrendo una collaborazione per una ulteriore Ricerca, che si spera di poter realizzare in collaborazione con altri Organismi (compreso il Forum EUFJE) in sede europea ed internazionale. Si segnala infine l'ultima pubblicazione ICEF (un organismo della società civile che da anni promuove il Progetto di una giustizia internazionale per l'ambiente, obbligatoria ed accessibile): "La risposta alla crisi ambientale - Una Governance globale", Editrice Cantagalli, Siena, 2021, a cura di Amedeo Postiglione, in collaborazione con Letizia Postiglione Blommestein, della Fondazione ICEF.

